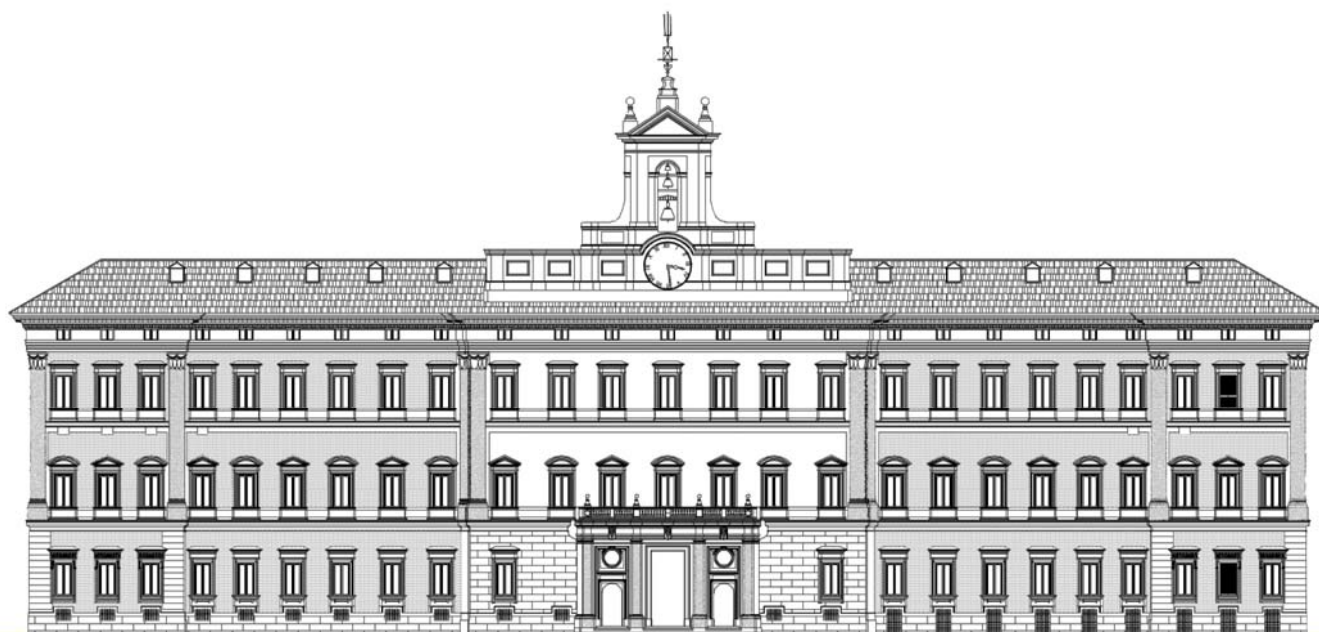




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2598-A

Proroga della partecipazione italiana
alle missioni internazionali

(Conversione in legge del DL 109/2014)

N.134 – 9 settembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2598-A

Proroga della partecipazione italiana
alle missioni internazionali

(Conversione in legge del DL 109/2014)

N. 134 – 9 settembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2598-A

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: Commissioni riunite III e IV

**Relatore per la
Commissione di merito:** per la III Commissione
per la IV Commissione

Gruppo:

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: Assemblea in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1-10	4
MISSIONI INTERNAZIONALI E COMITES	4
ARTICOLO 11	8
COPERTURA FINANZIARIA	8
ARTICOLI DA 1 A 3	14
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA IN EUROPA, ASIA ED AFRICA	14
ARTICOLO 4	16
ASSICURAZIONI, TRASPORTO, INFRASTRUTTURE, COOPERAZIONE CIVILE-MILITARE	16
ARTICOLO 5	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE	19
ARTICOLI 6 E 7	20
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E CONTABILE	20
ARTICOLO 8	21
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	21
ARTICOLO 9	22
SOSTEGNO DELLA RICOSTRUZIONE E INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PACE	22
ARTICOLO 10, COMMI 1 E 2	24
REGIME DEGLI INTERVENTI	24
ARTICOLO 10, COMMI 3, 3-BIS E 4	29
RINNOVO DEL COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	29

PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione del decreto legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga - per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 - delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che qualifica come spese correnti tutti gli oneri previsti dal provvedimento e li riporta in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica e il prospetto sono riferiti al testo iniziale del decreto-legge. Nel corso dell'esame in sede referente il provvedimento è stato modificato dalle Commissioni di merito.

Le modifiche introdotte dalle Commissioni non sono riferite direttamente alle parti del testo nelle quali sono stati quantificati oneri né a quelle in cui si è provveduto alla relative coperture finanziarie.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

La relazione tecnica quantifica come segue gli oneri ascritti alle norme. Il prospetto riepilogativo, riferito al medesimo testo, riporta detti effetti con identico importo sui tre saldi di finanza pubblica.

(euro)		
NORMA	OGGETTO	MAGGIORI SPESE CORRENTI 2014
Art. 1	Missioni internazionali in Europa	47.435.322
Art. 2	Missioni internazionali in Asia	272.314.926
Art. 3	Missioni internazionali in Africa	53.091.804
Art. 4	Assicurazioni, trasporti e infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare e cessioni, operazioni di scorta marittima e assetti nazionali	15.277.394
Art. 8	Iniziative di cooperazione allo sviluppo	35.800.000
Art. 9	Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione	21.865.370
Art. 10, commi 3 e 4	Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero	6.946.878
TOTALE		452.731.694

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-10

Missioni internazionali e COMITES

Al riguardo, con riferimento alle singole previsioni del decreto-legge in esame si osserva quanto segue.

Con riferimento all'articolo 3 (proroga fino al 31 dicembre 2014 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Africa), si rileva preliminarmente che tutti gli oneri indicati dalla norma sono limitati all'entità delle rispettive spese autorizzate. Ciò premesso, si osserva tuttavia che il testo iniziale del comma 3 è stato integrato dalle Commissioni di merito con una nuova finalità di spesa (partecipazione alla missione in Libia di personale del Corpo delle capitanerie di porto), originariamente non prevista dal testo. Poiché la relazione tecnica riferita al testo iniziale ha quantificato puntualmente le voci di costo che vanno a comporre l'onere complessivo¹ indicato dal comma 3 (unità di personale, qualifiche, retribuzioni unitarie, giorni di impiego, spese di funzionamento e di assicurazione) e poiché fra tali oneri non poteva essere ricompresa la nuova finalizzazione in esame introdotta dalle Commissioni di merito, andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in ordine alle modalità di finanziamento della partecipazione alla missione in Libia di personale del Corpo delle capitanerie di porto, non prevista dal testo iniziale del provvedimento.

In un'ulteriore modifica introdotta all'articolo 3 dalle Commissioni di merito (comma *7-bis*) viene contemplata la possibilità di una sospensione totale o parziale delle missioni in Libia finanziate con i commi 1, 2 e 3. Si osserva che, qualora tale sospensione intervenisse nell'anno in corso, andrebbe considerata l'eventualità di un parziale risparmio di risorse² rispetto alle spese autorizzate con i predetti commi e puntualmente quantificate nella relazione tecnica (spese che, in base a tali commi, per il 2014 ammonterebbero a circa 6,9 milioni di euro).

In merito all'articolo 4, comma 3, lett. b) e c) che autorizza il Ministero della difesa alla cessione gratuita, rispettivamente, al Pakistan di 100 veicoli M113 e alla Somalia di 500

¹ Euro 1.672.971 per il 2014.

² Ovvero di un loro diverso utilizzo.

uniformi da combattimento, si osserva che la RT si limita ad evidenziare l'assenza di oneri essendo le cessioni disposte nello stato di fatto in cui tali veicoli³ ed equipaggiamenti si trovano. Sul punto, posto che per l'ulteriore cessione di 24 blindo Centauro disposta dal comma 3, lett. d) in favore della Giordania, la relazione tecnica afferma espressamente che le spese per il trasferimento di tali mezzi - nonché quelle relative al loro ricondizionamento - sono a carico del beneficiario della cessione medesima. Appare opportuno, al fine di escludere eventuali profili di onerosità connessi a tali operazioni, un chiarimento circa le modalità previste per il trasporto e la consegna dei summenzionati veicoli ed equipaggiamenti. Con riferimento specifico ai veicoli M113 da cedere al Pakistan, appare opportuno, inoltre, un chiarimento circa la loro attuale capacità operativa, posto che la relazione tecnica si limita ad affermare che questi sono stati già dichiarati fuori servizio, e non riferisce - diversamente da quanto effettuato con riguardo ai Centauro da cedere alla Giordania - in merito all'eventuale necessità di un loro ricondizionamento. In tal caso andrebbe infatti verificato come si farà fronte a tale spesa. In merito alla spesa di cui all'articolo 4, comma 3, lett. a) - 330.000 euro per la cessione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti della documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L – non si hanno osservazioni da formulare considerato che il maggior onere è limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa e preso atto di quanto affermato dalla RT circa il fatto che la norma è volta a consentire l'acquisto di manuali di uso e manutenzione per i suddetti veicoli, tradotti e validati in lingua francese

Si rammenta che la cessione di tali veicoli (n. 3 VBL Puma e n. 10 M109L), assieme alla cessione di effetti di vestiario, è stata disposta dall'art. 1, comma 30, del DL n. 227/2012, che a tal fine ha autorizzato la spesa di euro 1.100.000 per il 2013.

In merito all'articolo 8, si osserva che le Commissioni di merito hanno integrato il testo iniziale del comma 1 estendendo gli ambiti di intervento della cooperazione allo sviluppo sia in termini geografici (con l'introduzione di nuove aree, puntualmente indicate) sia sotto il

³ Con riguardo alla cessione degli M 113 al Pakistan, la RT afferma, inoltre, tali veicoli sono stati già dichiarati fuori servizio.

profilo delle tipologie di assistenza (sicurezza alimentare, diritto alla salute, riabilitazione dei feriti, tutela degli anziani, progetti in campo sanitario). Poiché le Commissioni non hanno modificato l'entità della spesa autorizzata con il testo originario del comma 1 (34,8 milioni nel 2014), andrebbe chiarito se, anche in presenza di tale estensione degli ambiti di intervento, le risorse indicate dal testo risultino sufficienti sia per il complesso delle iniziative richiamate dalla relazione tecnica sia per quelle, ulteriori, previste dalle Commissioni di merito.

Con riguardo all'articolo 10, comma 3, si rileva preliminarmente che la norma, al fine di consentire la tenuta delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) entro il termine previsto dal DL n. 67/2012 (la fine del 2014), dispone che in attesa che si concluda l'*iter* di approvazione del nuovo regolamento - al quale il medesimo decreto ha demandato la definizione del nuovo sistema di voto informatico - le elezioni si svolgeranno con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio individuate dalla legge n. 286/2003 [comma 3, lett. b)]. Appare opportuno un chiarimento circa la portata applicativa della norma, alla luce di quanto evidenziato nella RT. Infatti, mentre la norma prevede che i componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevano alcun compenso o rimborso spese, comunque denominato [comma 3, lett. a)], la RT nel quantificare gli oneri derivanti dal ricorso al sistema di voto per corrispondenza (pari ad euro 6.946.878), computa anche i compensi da attribuire ai membri delle sezioni elettorali (euro 226.518).

Non si formulano osservazioni in relazione alle seguenti norme:

- articoli 1 e 2 (proroga fino al 31 dicembre 2014 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa e Asia). Si evidenzia in proposito che i relativi oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, e che i dati e gli elementi di quantificazione di tali oneri, come riportati nella relazione tecnica, appaiono in linea con quelli relativi a precedenti autorizzazioni di spesa riferite ad analoghe finalità e fattispecie;
- articolo 4, commi 1, 2 e 4 (contratti di assicurazione e di trasporto ed altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni) e comma 5 (attività di scorta marittima nelle

attività di trasporto e neutralizzazione dell'arsenale chimico siriano) i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti;

- articolo 5 (disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni), i cui effetti rientrano nel complesso degli oneri quantificati dalle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame;
- articolo 6 (disposizioni in materia penale), le cui norme – attinenti all'applicazione del codice penale militare di pace - hanno effetti esclusivamente di carattere procedurale e sanzionatorio;
- articolo 7 (disposizioni in materia contabile), le cui norme hanno carattere ordinamentale in quanto riguardano il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria⁴;
- articolo 8, commi 1 e 2 (iniziative di cooperazione allo sviluppo) e articolo 9, commi 1-7 (sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti autorizzati.

Si segnala che l'integrazione dell'articolo 9, comma 2, approvata dalle Commissioni di merito (integrazione con la quale è stato precisato che l'area dell'America oggetto degli interventi di consolidamento dei processi di pace è specificamente l'America latina) appare coerente con i dati e gli elementi contenuti nella relazione tecnica, secondo la quale l'area oggetto degli interventi è l'America centrale;

- articolo 10, commi 1 e 2, (iniziative di cooperazione e di ricostruzione: regime delle spese per le autovetture, per i contratti di lavoro a tempo determinato e per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche), la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 9 (cooperazione allo sviluppo e ricostruzione nell'ambito dei processi di pace).

Si ricorda che la RT include gli oneri derivanti dalle deroghe ad alcune misure di risparmio previste a legislazione vigente (limiti all'acquisto di autovetture e alla stipula di contratti a tempo determinato) nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, commi 1 (Sostegno dei processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di conflitto) e 5 (Protezione dei cittadini italiani all'estero). In proposito si rileva una incongruenza fra gli oneri relativi ad una parte delle predette deroghe [quantificati⁵

⁴ Articolo 11, comma 1.

⁵ Sul punto Cfr. Allegato

dalla RT in euro 1.194.570 (52.280+280.290+862.000)] e l'autorizzazione di spesa che a tali deroghe viene associata dalla stessa RT (art. 9, comma 1: euro 618.000). Considerato tuttavia che i rinvii normativi contenuti nella RT appaiono contrastare con il dato testuale dell'articolo 10, comma 1 (che invece fa espresso rinvio alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 9, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga e nelle relative relazioni tecniche), quanto rappresentato nella RT sembra il frutto di un refuso. Sul punto si richiede, comunque, conferma al Governo.

ARTICOLO 11

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a 452.731.694 euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 8.537.318, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

c) quanto a euro 13.510.615, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle

operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti

versamenti in entrata, l'importo di euro 13.510.615 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro

dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera c);

d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;

e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) quanto a euro 15.645.275, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

g) quanto a euro 901.603, a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

Il comma 2 prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, con riferimento alle coperture di cui alle lettere b) e f), si rileva che il Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (capitolo 3004 – Ministero dell'economia e delle finanze) e l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri recano le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne l'utilizzo dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, di cui agli articoli da 23-

sexies a 23-duodecies del decreto-legge 95/2012^[6], non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione [lettera a)], si segnala che nello stato di previsione dell'entrata è stato previsto uno specifico capitolo (capitolo 3220). Appare, dunque, opportuno che il Governo fornisca elementi in merito all'ammontare delle risorse da iscrivere nel suddetto capitolo anche in considerazione del fatto che la predetta copertura è già stata utilizzata, nella misura di 100 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*ter* del decreto-legge n.74 del 2014.

Per quanto concerne la lettera c), che prevede l'utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace versate all'entrata del bilancio dello Stato e non ancora riassegnate al fondo per le missioni internazionali, si segnala che tale modalità di copertura, già utilizzata in altre occasioni (si ricorda da ultimo il decreto-legge n. 114 del 2013) prevede, a titolo cautelativo, che nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti e solo temporaneamente sia accantonata e resa indisponibile una quota di pari ammontare (13.510.615 euro nell'anno 2014) delle spese rimodulabili di parte corrente relative al Ministero della difesa.

La lettera d) prevede una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014 e, nelle more della suddetta riprogrammazione, prevede l'accantonamento di risorse nella misura corrispondente di 213 milioni di euro. Al riguardo - in considerazione del fatto che nella relazione tecnica presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al Senato della Repubblica avente ad oggetto, tra l'altro, alcune norme introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2014 (cosiddetto decreto PA) presso la Camera dei deputati, si evidenziava che l'ulteriore accantonamento, o la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili,

⁶ Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

per l'anno 2014, stimato dalla relazione tecnica in 45 milioni di euro, avrebbe comportato l'elevato rischio di determinare la formazione di debiti fuori bilancio in relazione a spese difficilmente comprimibili, soprattutto in una fase già particolarmente avanzata della gestione - appare necessario che il Governo chiarisca se l'accantonamento previsto dalla lettera in esame, per altro concentrato sul solo Ministero della difesa, sia comunque suscettibile - anche se non riferito espressamente alle sole spese rimodulabili - di determinare analoghe criticità.

Sempre con riferimento alla lettera *d*), appare opportuno modificare la disposizione prevedendo esplicitamente che i decreti con i quali saranno autorizzate le variazioni di bilancio conseguenti alla riprogrammazione ivi prevista siano trasmessi per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari. In merito, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Appare inoltre necessario che il Governo chiarisca per quale ragione la copertura di cui alla lettera *e*), che prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, iscritta in bilancio tra le spese obbligatorie (capitolo 2752 – piano di gestione 5 – stato di previsione del Ministero degli affari esteri), non provveda alla contestuale abrogazione della relativa legge.

Infine, con riferimento alla lettera *g*), che prevede l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle nuove modalità di svolgimento delle elezioni dei COMITES iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2012 (capitolo 7240 – stato di previsione del ministero degli affari esteri), appare opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ALLEGATO

Descrizione delle norme e della relazione tecnica

ARTICOLI da 1 a 3**Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa, Asia ed Africa**

Le norme autorizzano, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2014, la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Europa (articolo 1, commi 1-6), Asia (articolo 2, commi 1-8) ed Africa (articolo 3, commi 1-7) ivi indicate.

Si riportano a seguire i riferimenti alle singole missioni individuate dagli articoli da 1 a 3 con le rispettive autorizzazioni di spesa.

Missioni		Spesa autorizzata (euro)
ART. 1 (Europa)	Balcani: <i>Multinational Specialized Unit</i> (MSU); EULEX Kosovo; <i>Security Force Training Plan</i> in Kosovo; <i>Joint Enterprise</i> (comma 1)	36.002.777
	Bosnia Erzegovina: ALTHEA (comma 2)	138.933
	Albania e area balcanica (comma 3)	2.742.940
	Kosovo: EULEX (comma 4)	652.610
	Kosovo: UNMIK (comma 4)	31.830
	Cipro: UNFICYP (comma 5)	133.921
	Mediterraneo: <i>Active Endeavour</i> (comma 6)	7.732.311
TOT. ART. 1		47.435.322
ART. 2 (Asia)	Afghanistan: ISAF e EUPOL (comma 1)	185.082.639
	Emirati Arabi Uniti, Baharain, Qatar, Tampa (Florida) (comma 2)	9.124.600
	Impiego personale Croce Rossa in Afghanistan ed Emirati Arabi Uniti (comma 3)	333.009
	Libano: UNIFIL (comma 4)	76.223.973
	Palestina: TIPH2 e addestramento forze di sicurezza palestinesi (comma 5)	1.236.817
	Gaza: EUBAM RAFAH (comma 6)	61.100
	Palestina: EUPOL COPPS (comma 7)	64.230
	Georgia: EUMM (comma 8)	188.558
TOT. ART. 2		272.314.926
ART.3 (Africa)	Libia: EUBAM (Personale militare) (comma 1)	5.182.970
	Libia: EUBAM (Polizia di Stato) (comma 2)	45.370
	Libia: EUBAM (Guardia di finanza) (comma 3)	1.672.971
	Atalanta, <i>Ocean Shield</i> (comma 4)	23.958.858

Missioni		Spesa autorizzata (euro)
	Corno d'Africa: EUTM Somalia e EUCAP Nestor, <i>Regional maritime capacity building</i> , funzionamento base militare nazionale a Gibuti e addestramento forze di polizia somale (comma 5)	17.836.535
	Mali: MINUSMA, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e EUCAP Sahel Mali (comma 6)	1.408.035
	Repubblica Centrafricana: EUFOR RCA (comma 7)	2.987.065
TOT. ART. 3		53.091.804

Si segnala che il testo iniziale dell'articolo 3, comma 3, è stato integrato dalle Commissioni di merito con una nuova finalità di spesa (partecipazione alla missione in Libia di personale del Corpo delle capitanerie di porto), originariamente non prevista dal testo.

Tale modifica non è corredata di relazione tecnica, in quanto la RT allegata al provvedimento in esame è riferita al testo originario del decreto legge.

Con un'ulteriore modifica introdotta all'articolo 3 dalle Commissioni di merito (comma 7-bis) viene considerata la possibilità di una sospensione totale o parziale delle missioni in Libia finanziate con i commi 1, 2 e 3 in presenza del perdurare, in quel Paese, di una situazione di instabilità politica.

Come esposto nella precedente tabella, le spese autorizzate con i commi 1-3 ammontano, per il 2014, a circa 6,9 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica come maggiori spese correnti gli importi sopra evidenziati.

La relazione tecnica afferma che le norme di cui agli articoli da 1 a 3 comportano oneri solo come limite massimo di spesa.

Riguardo alle spese di personale, di funzionamento e *una tantum*, si segnala che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT appaiono sostanzialmente in linea con quelli riferiti, per analoghe fattispecie, dalla relazione tecnica allegata al precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali di pace (DL n. 2/2014).

Ciò premesso, si evidenzia che la spesa autorizzata con l'articolo 3, comma 7, concerne una missione (EUFOR RCA nella Repubblica Centrafricana) disposta con decisione PESC del 10 febbraio 2014, che non è stata finanziata con il precedente decreto di proroga delle missioni internazionali.

Per gli elementi di dettaglio riguardanti le voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

ARTICOLO 4

Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, cooperazione civile-militare

Le norme autorizzano, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, le seguenti spese:

- euro **8.140.000** per la stipula dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni internazionali di cui al presente decreto (comma 1).

Con una modifica introdotta dalle Commissioni di merito è stato previsto che i Ministri della difesa e degli affari esteri debbano informare le Commissioni parlamentari competenti in ordine alle modalità di impiego dei finanziamenti di cui al comma 1, con dettagli di spesa, suddivisi per ogni singola attività e per area geografica (comma 1-*bis*);

- euro **4.862.000** per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali (comma 2).

Viene, altresì, autorizzato il Ministero della difesa – sempre a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 - ad effettuare la cessione a titolo gratuito di documentazione tecnico-militare, di veicoli blindati e di uniformi da combattimento (comma 3). In particolare, viene prevista la cessione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti⁷ della documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro **333.000** [comma 3, lett. a)].

Le altre cessioni concernono il trasferimento alla Repubblica Islamica del Pakistan di 100 veicoli M113 e al Regno Hascemita di Giordania di 24 Blindo Centauro. Viene inoltre disposta la cessione di 500 uniformi da combattimento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia [comma 3, lett. b), c) e d)].

Viene, altresì, estesa a tutto il 2014 l'efficacia dell'autorizzazione di spesa di euro 3.085.000, prevista dall'art. 4, comma 3, del DL n. 2/2014. Tale autorizzazione era limitata dalla disposizione da ultimo citata al solo periodo 1° gennaio-30 giugno 2014 ed è finalizzata alla realizzazione di interventi urgenti o all'effettuazione di acquisti e lavori da eseguire in economia⁸ (attività CIMIC) in casi di necessità e urgenza nell'ambito delle missioni internazionali di cui al medesimo DL n. 2/2014 (comma 4).

L'articolo 4, comma 3, del DL 2/2014, nel testo previgente, prevede che la summenzionata autorizzazione di spesa, venga riferita, tra l'altro, nel limite di euro 1.200.000 alle operazioni in Afghanistan e nel limite di euro 20.000 a quelle nei Balcani. Il comma 4 in esame prevede, altresì, una rimodulazione interna di tale autorizzazione di spesa: viene infatti lasciato inalterato l'importo complessivo, mentre il limite riferito alle

⁷ Si rammenta che l'art. 1, comma 30, del DL n. 227/2012, ha autorizzato il Ministero della difesa, per il 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonché effetti di vestiario. Per tali finalità è stata autorizzata la spesa di euro 1.100.000 per il medesimo esercizio 2013.

⁸ Anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

operazioni in Afghanistan viene ridotto di 20.000 euro (da 1.200.000 a 1.180.000 euro) e quello relativo alle missioni nei Balcani è aumentato di 20.000 euro (da 20.000 a 40.000 euro).

Viene, infine, autorizzata, per il 2014, la spesa di **euro 1.942.394** per l'impiego di una unità navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all'attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane⁹ (comma 5).

Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica come maggiori spese correnti gli importi di cui ai commi 1, 2, 3, e 5 sopra evidenziati.

Le spese complessivamente autorizzate dall'articolo in esame sono pari ad euro 15.277.394 (8.140.000 + 4.862.000 + 333.000 + 1.942.394)

La relazione tecnica afferma che le norme in esame, con l'eccezione del comma 3, lett. b), c) e d) (cessioni al Pakistan di 100 veicoli M113, alla Somalia di 500 uniformi da combattimento e alla Giordania di 24 blindo Centauro)¹⁰, comportano oneri solo come limite massimo di spesa.

Con riferimento al comma 1 (contratti di assicurazione e trasporto e per la realizzazione di infrastrutture) la RT precisa che l'onere complessivo relativo ai contratti in riferimento è stato quantificato tenendo conto delle esigenze relative ai vari teatri operativi di impiego, ai trasporti con vettori civili (treni, navi etc.) e alle spese infrastrutturali.

Con specifico riferimento ai contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario, la RT riferisce che la quantificazione è stata effettuata tenendo conto delle unità di personale, dei mezzi e dei materiali di cui si prevede l'impiego nei vari teatri operativi. Ai fini delle previsioni di spesa sono state inoltre considerate le ore di volo, le giornate di navigazione ed i chilometri di percorrenza.

Per quanto concerne i contratti di assicurazione, l'onere è stato quantificato tenendo conto delle indicazioni della legge n. 301/1982 (Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento) e delle caratteristiche qualitative e quantitative dei contingenti di volta in volta impiegati nelle missioni.

Con riferimento, infine, alle infrastrutture, la spesa è stata quantificata sulla base degli interventi da realizzare nei vari teatri operativi, considerando le esigenze di protezioni specifiche di volta in volta necessarie.

In merito al comma 2, la RT fornisce la seguente sintesi delle voci di spesa relative alle attività dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) nei teatri operativi, a protezione dei militari impegnati nelle missioni.

⁹ Di cui alla Ris. 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013.

¹⁰ E con l'eccezione del comma

(euro)

Personale di rinforzo da inviare in teatro	1.000.000
Attività di gestione dispositivo di ricerca	2.000.000
Apparati <i>intelligence</i>	1.000.000
Equipaggiamenti e materiali speciali	400.000
Spese telefoniche satellitari	462.000
Totale	4.862.000

Con riferimento al comma 3, la RT, come anticipato, afferma che la spesa di cui alla lett. a) (euro **333.000**) è autorizzata per l'acquisto della documentazione tecnica per M109 L e VBL PUMA (Manuali uso e manutenzione) tradotta e validata in lingua francese da cedere titolo gratuito a Gibuti. Tale previsione comporta oneri come limite massimo di spesa. Con riferimento alle altre norme la RT precisa che:

- [comma 3, lett. b)] la cessione al Pakistan di 100 veicoli M113, non comporta oneri perché i veicoli, già dichiarati fuori servizio, sono ceduti nello stato in cui si trovano;
- [comma 3, lett. c)] la cessione alla Somalia di 500 uniformi da combattimento, non comporta oneri perché tale materiale viene ceduto nello stato in cui si trova;
- [comma 3, lett. d)] la cessione alla Giordania di 24 blindo Centauro non comporta oneri perché i mezzi sono ceduti nello stato in cui si trovano e le spese di trasporto e ricondizionamento sono a carico dei beneficiari della cessione.

Con riguardo al comma 4 la RT afferma che la disposizione modifica l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 3, del DL 2/2014 (interventi urgenti di prima necessità disposti dai comandanti dei contingenti militari impegnati in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia e Somalia), riducendo il limite di spesa previsto dalla medesima norma per l'Afghanistan ed aumentando, in pari misura, quello relativo ai Balcani. La RT afferma che la disposizione non comporta oneri, in quanto resta fermo l'onere complessivo autorizzato dalla norma oggetto di modifica.

Con riferimento, infine, al comma 5, che autorizza la spesa di euro 1.942.394 per l'impiego di un'unità navale della Marina militare per attività di scorta marittima nelle attività di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, la RT afferma che la disposizione comporta oneri come limite massimo di spesa. Inoltre la RT fornisce i dati e gli elementi di quantificazione dell'onere, precisando che la missione comporta l'impiego di 1 unità navale (Classe Comandanti), di 1 aeromobile imbarcato e di 94 unità di personale della Marina militare. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di personale

Le norme regolano il trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni internazionali in esame (comma 1). In proposito il testo opera un rinvio ad alcune specifiche disposizioni della legge n. 108/2009 e del decreto legge n. 152/2009, delle quali si prevede l'applicazione anche per le missioni disciplinate dal provvedimento in esame.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni.

L'art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009 prevede, tra l'altro: l'attribuzione di una indennità di missione in misura diversificata a seconda delle missioni stesse; la disciplina della valutazione dei periodi di comando; la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento; la possibilità di prorogare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno; l'estensione ai volontari in "rafferma biennale" dell'indennità di impiego operativo prevista dall'articolo; la disciplina applicabile al personale in stato di prigionia o disperso.

L'art. 3, comma 6, del DL n. 152/2009 dispone l'applicazione al personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del DL n. 451/2001, che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di appartenenza. In particolare l'articolo 13 prevede che il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato in missioni internazionali, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo. Al medesimo personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Viene, inoltre, disposto (comma 2) che l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108/2009 sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti (comma 2).

Il comma 3 definisce i criteri di calcolo della predetta indennità di missione sulla base delle diarie previste per specifiche aree geografiche.

Al personale partecipante alle missioni *Active Endeavour*, *Atalanta* e all'operazione NATO *Ocean Shield*¹¹ per il contrasto della pirateria, nonché al personale impiegato nella missione navale di scorta nelle attività di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane¹², sono corrisposti il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, con i limiti previsti - rispettivamente -

¹¹ Di cui all'art. 1, comma 6 e 3 comma 4, del provvedimento in esame.

¹² Di cui all'art. 4, comma 5, del decreto in esame.

dall'articolo 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e dall'art. 10, comma 3, della legge n. 231/1990 (limiti orari individuali). Il compenso è corrisposto, inoltre, ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente¹³. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione¹⁴ (NMP) imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana (comma 4).

Viene, altresì, disposta la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 della possibilità - prevista dall'art. 5, comma 5, del DL n. 107/2011 - di impiegare in attività di contrasto alla pirateria (a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana predisposte per la difesa contro tali atti) guardie giurate che non abbiano ancora frequentato gli specifici corsi teorico-pratici previsti dalla medesima norma (comma 5)

La norma prorogata concerne, nello specifico, l'impiego di guardie giurate che, pur non avendo ancora frequentato i corsi teorico-pratici, abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi. Tale condizione deve essere attestata dal Ministero della difesa.

La **relazione tecnica** ed il **prospetto riepilogativo** non considerano le disposizioni in esame.

ARTICOLI 6 e 7

Disposizioni in materia penale e contabile

Le norme dispongono:

- l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni in tema di competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari. Quest'ultima viene, in particolare, concentrata nel tribunale militare di Roma¹⁵ (articolo 6, comma 1).

Il comma 1 si applica anche al personale impiegato in specifiche missioni delle Nazioni Unite indicate dal testo (articolo 6, comma 2)¹⁶;

¹³ Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR n. 171/2007

¹⁴ Di cui all'art. 5, comma 2, del DL n. 107/2011.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 5 del DL. 209/2008 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il 2009).

¹⁶ Si tratta delle missioni denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), nonché della missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO).

- L'applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del DL n. 152/2009 (articolo 7, comma 1).

Detta norma prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, possano essere attivate le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture per specifiche esigenze, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali. La norma richiamata prevede, altresì, che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga alla disciplina¹⁷ che ha introdotto un tetto massimo alla spesa per prestazioni di lavoro straordinario (ossia il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie assegnate al medesimo scopo per l'anno finanziario 2007).

- L'anticipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame e su richiesta delle Amministrazioni interessate - di una somma pari al 70 per cento delle spese autorizzate dagli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 9. Tali anticipazioni vengono effettuate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria del provvedimento in esame¹⁸ (articolo 7, comma 2).

La relazione tecnica ed il **prospetto riepilogativo** non considerano le norme.

ARTICOLO 8

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

La norma a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, autorizza le seguenti spese:

- euro **34.700.000**, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge n. 49/1987, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza ai rifugiati, dei Paesi a questi limitrofi (comma 1).

Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, nonché per la tutela dei loro diritti e per il lavoro femminile. Sono altresì promossi programmi per la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia;

¹⁷ Articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007.

¹⁸ V. il successivo articolo 11, comma 1.

Si segnala che il testo iniziale del comma 1 è stato integrato dalle Commissioni di merito con l'ampliamento delle aree interessate e dei settori di intervento della cooperazione allo sviluppo. Per il primo profilo (aree interessate), oltre ai Paesi sopra richiamati sono state indicate le seguenti aree di intervento originariamente non previste dal testo: Ciad, Giordania, Libano, Repubblica democratica del Congo, Palestina. Per il secondo profilo (settori e tipologie di intervento), il testo del comma 1 è stato integrato con la previsione di attività ulteriori, finalizzate allo sviluppo delle capacità locali di autogoverno, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra, alla tutela dei diritti degli anziani ed alla realizzazione di specifici progetti nel campo sanitario.

Tali modifiche al comma 1 non sono corredate di relazione tecnica, in quanto come detto la RT allegata al provvedimento in esame è riferita al testo originario del decreto legge;

- euro **1.000.000** per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge n. 58/2001 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica come maggiori spese correnti gli importi sopra evidenziati.

La relazione tecnica con riferimento al comma 1, reca precisazioni in merito alle finalità operative delle iniziative di cooperazione previste nei teatri individuati dalla norma. Con riguardo al rifinanziamento della legge n. 58/2001 (comma 2), la RT si limita a definire il quadro operativo delle attività di sminamento umanitario. Per gli elementi di dettaglio, relativi in modo particolare al comma 1, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

ARTICOLO 9

Sostegno della ricostruzione e interventi di consolidamento della pace

Le norme autorizzano, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2014, interventi volti al sostegno dei processi di ricostruzione e al supporto delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (commi 1-9).

Si riportano a seguire i dati riferiti ai singoli interventi previsti dall'articolo ai commi da 1 a 9 con le rispettive autorizzazioni di spesa.

(euro)	
Intervento	Spesa autorizzata
Sostegno dei processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, conflitto e post-conflitto (comma 1)	618.044
Sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale ¹⁹ (comma 2)	1.300.000
Partecipazione ai Fondi fiduciari ONU e NATO e contributo allo UN Staff college di Torino (comma 3)	1.250.000
Iniziative PESC-PSDC, OSCE e di altre organizzazioni internazionali, fondo fiduciario InCE istituito presso la BERS ²⁰ nonché partecipazione allo <i>European Institute of Peace</i> (comma 4)	2.896.200
Interventi operativi di emergenza e di sicurezza e per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero (comma 5)	8.845.090
Finanziamento del fondo ²¹ per assicurare al personale degli Esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza in alloggi provvisori (comma 6).	6.000.000
Invio in missione o in viaggio di servizio di personale degli Esteri in aree di crisi, partecipazione dello stesso alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale degli Esteri inviato in località non coperte da rappresentanza diplomatico-consolare ²² (comma 7)	906.036
Contributo straordinario al Comitato atlantico italiano, per l'anno 2014 (comma 9)	50.000
TOTALE	21.865.370

Il comma 8, autorizza, altresì, la prosecuzione delle attività - di cui all'art. 9, comma 9, del DL n. 2/2014 - connesse alla distruzione dell'arsenale chimico siriano. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatte salve le attività di scorta marittima delle medesime armi disciplinate dall'art. 4, comma 5 del decreto in esame.

¹⁹ Ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge n. 180/1992.

²⁰ Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

²¹ Di cui all'art. lo 3, comma 159, della legge n. 350/2003.

²² Con riguardo al comma 7, è previsto, inoltre, che l'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al medesimo comma siano resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Si rammenta che l'art. 9, comma 9, del DL n. 2/2014, in esecuzione della risoluzione ONU²³ relativa alla distruzione dell'arsenale chimico siriano, autorizza (senza indicare un termine entro il quale concludere l'operazione) l'esecuzione delle attività a ciò funzionali. All'attuazione della norma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si segnala che il testo iniziale del comma 2 è stato integrato dalle Commissioni di merito precisando che l'area dell'America oggetto degli interventi di consolidamento dei processi di pace è specificamente l'America latina.

Tale precisazione appare coerente con i dati e gli elementi contenuti nella relazione tecnica, secondo la quale l'area oggetto degli interventi è l'America centrale.

Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica, come maggiori spese correnti, gli importi sopra evidenziati.

La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri relativi alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 7 e al comma 9. Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame. La RT non considera il comma 8.

ARTICOLO 10, commi 1 e 2

Regime degli interventi

La norma prevede (al comma 1) che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 (iniziative di cooperazione allo sviluppo) e 9 (processi di ricostruzione e stabilizzazione) si applica la disciplina prevista da precedenti decreti di proroga missioni [il DL n. 227/2012²⁴ (con validità dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013) ed il DL n. 114/2013²⁵ (con validità dal 1° settembre al 31 dicembre

²³ Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013.

²⁴ Si tratta in particolare: dell'art. 6, commi 11, 12, e 13, del D.L. n. 227/2012, relativi alle spese (euro 444.654) per il personale MAE che partecipa a missioni di gestione crisi (comprese missioni PESD) e agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero (euro 191.028) per i viaggi di servizio del personale del Ministero degli esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); alle spese (euro 4.528.501 ed euro 9.500.000) per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); e alle spese (euro 906.708) per l'invio in missione di personale del MAE in talune aree di crisi e (euro 190.710) a parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese (euro 222.872) per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13).

²⁵ Tra le norme richiamate vi sono l'art. 5, commi 1, 2 e 6, del DL n. 114/2013, relativi alla spesa (euro 23.600.000) per iniziative di cooperazione allo sviluppo (comma 1, confrontabile con l'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame) e per personale ad Herat e in Somalia (comma 2), nonché alle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (comma 6). Viene inoltre richiamato l'art. 7, comma 1, del

2013)] puntualmente richiamata dalla stessa disposizione²⁶. In particolare, con il richiamo all'articolo 7, comma 1, del DL n. 114/2013 vengono derogate le disposizioni²⁷ limitative delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisto, noleggio e manutenzione di autovetture, e si consente - inoltre - all'Amministrazione degli esteri di derogare ai limiti in materia di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato²⁸.

La norma richiamata prevede che all'effetto derivante sui saldi connesso all'applicazione di tali discipline derogatorie, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa, riferite, dal DL 114/2013 alle iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 5) e a quelle relative ai processi di ricostruzione e stabilizzazione (articolo 6).

La norma dispone inoltre (sempre al comma 1) che non si applichino le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del DL n. 66/2014, che recano misure di controllo delle spese per consulenze e per contratti di collaborazione nonché misure di contenimento delle spese per autovetture.

Si rammenta che le disposizioni richiamate di cui si dispone la non applicazione prevedono quanto segue.

L'art. 14, del DL n. 66/2014 stabilisce che le amministrazioni pubbliche²⁹ a decorrere dal 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale sostenuta dall'amministrazione stessa come rilevata nel dal Conto annuale³⁰ del 2012. Tale percentuale è fissata al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro (comma 1). E' stabilito, altresì, che le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 2014, non possono stipulare contratti di

DL n. 114/2013, concernente, tra l'altro, il regime derogatorio delle disposizioni limitative delle spese delle pubbliche amministrazioni per autovetture, nonché la possibilità per l'Amministrazione degli esteri di derogare ai limiti in materia di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

²⁶ In particolare la norma fa rinvio all'art. 10, comma 1, del precedente decreto proroga missioni (il DL n. 2/2014), che a sua volta rinvia alle summenzionate disposizioni.

²⁷ L'art. 7, comma 1, del DL n.114/2013, a tale riguardo rinvia a sua volta all'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, all'art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012 e all'art. 1 del DL n. 101/2013.

²⁸ Di cui all'art. 7, comma 10, del DL n. 227/2012. in particolare l'art. 7, comma 1, del DL n.114/2013, richiama a sua volta l'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10, del DL n. 227/2012. Tale ultima disposizione, in particolare, autorizza il Ministero degli affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali previsti dal decreto e in casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 1). Viene disciplinata l'indennità di missione per il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli artt. 5 e 6 (comma 2). Viene inoltre autorizzato il Ministero degli affari esteri all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla PA, in deroga alle disposizioni limitative di tale tipologia di spesa previste dalla normativa vigente. Vengono, inoltre, esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità finanziaria dei pagamenti, in caso di oggettive difficoltà di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, i pagamenti effettuati dalle rappresentanze diplomatiche fino ad un importo di 10.000 euro (comma 10).

²⁹ Escluse le università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del servizio sanitario nazionale.

³⁰ Il comma 3 del medesimo articolo prevede, altresì, che per le amministrazioni non tenute alla redazione del Conto annuale nel 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame si faccia riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale sostenuta dall'amministrazione stessa come rilevata nel Conto annuale del 2012. Tale percentuale è fissata pari al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro³¹ (comma 2). Viene, inoltre, previsto che con riguardo alle assunzioni o all'impiego di personale a tempo determinato autorizzati³² nei confronti di enti pubblici di ricerca per l'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, si possano, prorogare i contratti di lavoro in essere, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 368/2001 il quale, fra l'altro, stabilisce che il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (comma 4-*bis*). Viene, inoltre, concessa alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione delle norme in esame (comma 4-*ter*).

La relazione tecnica riferita al DL n. 66/2014, con riguardo alle norme dell'art. 14 afferma che i risparmi complessivi derivanti dai commi 1 e 2 concorrono alla riduzione delle spese di cui agli artt. 8 (trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) e 47 (concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica) del medesimo decreto ed evidenzia, quali risparmi riferibili a tutte le P.A., una minore spesa di 31 milioni di euro per il 2014 e di 47,25 milioni di euro a decorrere dal 2015. Con riguardo esclusivamente alle amministrazioni provinciali e comunali il prospetto riepilogativo ascrive alle medesime disposizioni i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Entrate extratributarie – Riduzione consulenze province	3,8	5,7	5,7			
Minori spese correnti – Riduzione consulenze province				3,8	5,7	5,7
Minori spese correnti – Riduzioni consulenze comuni	14	21	21	14	21	21

L'art. 15. del DL n. 66/2014, ha sostituito l'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, rendendo più restrittivo il limite massimo di spesa effettuabile a decorrere dal 1° maggio 2014 dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (il limite, rispetto a quanto previsto dal DL n. 95/2012, è stato portato dal 50% al 30 % della spesa sostenuta nel 2011³³) (comma 1). È stata inoltre demandata ad un DPCM la determinazione del numero

³¹ Anche questa norma non trova applicazione nei confronti delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale.

³² Ai sensi dell'art. 118, comma 14, primo periodo, della legge n. 388/2000.

³³ Resta ferma la non applicazione dell'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, alle autovetture utilizzate, tra l'altro, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico operativa della difesa, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

massimo, non superiore a 5, delle auto di servizio ad uso esclusivo, nonché di quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato (comma 2). Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, laddove con riferimento alle misure di contenimento delle spese per autovetture di province e comuni in connessione all'attuazione (anche) dell'art. 47, comma 2, lett. c) e comma 9, del DL n. 66/2014, il prospetto riepilogativo ha scontato effetti di minore spesa corrente su fabbisogno ed indebitamento netto pari a 0,7 milioni di euro per il 2014 e a 1 milione di euro a decorrere dal 2015. La relazione tecnica con riferimento all'articolo 15 precisa che l'assenza di effetti complessivi diretti sui saldi è dovuta al fatto che i risparmi connessi alla disposizione sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi di cui all'art. 8 del medesimo decreto.

Viene, altresì, previsto che nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel decreto medesimo³⁴ (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** evidenzia gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni richiamate dal comma 1, a copertura dei quali si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, commi 1 e 5.

In particolare, il comma 1, richiama l'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 10, comma 1, del DL n. 2/2014, (che a sua volta rinvia all'art. 7, comma 1, del DL 114/2013) derogatorie di disposizioni in materia di a) limiti per spese di autovetture e di b) limiti per contratti a tempo determinato e contratti di consulenza.

Il comma 1 reca, inoltre, l'espressa deroga delle recenti ulteriori disposizioni introdotte dagli artt. 14 e 15 del DL n. 66/2014, in tema di controllo delle spese per consulenze e per contratti di collaborazione nonché di misure di contenimento delle spese per autovetture.

a) In relazione alla disapplicazione dei limiti di spesa relativi all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, la RT precisa che la copertura finanziaria dell'onere complessivo di euro 1.352.280 è operata per **52.280** (dettagliato di seguito) e per **1.300.000 euro**, (per l'acquisto e manutenzione di autovetture blindate ad Abuja, Caracas, Mogadiscio, Kabul, Tripoli e Sana'a) mediante le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 9, comma 5³⁵.

³⁴ Trattasi di una disposizione di salvaguardia, volta a consentire, oltre la scadenza (31 dicembre 2013) del precedente DL n. 114/2013, la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel DL medesimo.

³⁵ Si evidenzia che la RT fa rinvio all'art. 10, comma 5 che è inesistente. Sulla base di quanto rappresentato in precedenti analoghe relazioni tecniche si ritiene di dovere riferire il rinvio all'art. 9, comma 5.

(euro)			
PAESE	N. AUTOVEICOLI	COSTO SEMESTRALE	MAGGIORE SPESA IN DEROGA
AFGHANISTAN	0	0	0
IRAQ*			
MYANMAR*	1	2.200	25.000
SOMALIA*			
YEMEN*			
LIBANO	1	3.120	6.000
PAKISTAN			6.000
SUD SUDAN	1	1.600	5.000
SUDAN	3	4.800	5.000
REP. CENTRAFRICANA*			
ALBANIA			
BOLIVIA			
EGITTO			4.000
SAN SALVADOR			
ETIOPIA			3.000
KENYA			5.000
MOZAMBICO			
SENEGAL			
PALESTINA			
TUNISIA			5.000
VIETNAM			
BURKINA FASO			
ERITREA			
TOTALE		11.720 (B)	64.000 (A)
ONERE DEROGA (A-B)			52.280

(*) Paesi nei quali non è istituita né un'UTL né una Sezione distaccata.

b) Per quanto concerne la disapplicazione dei limiti alla conclusione di contratti a tempo determinato, la RT precisa che la copertura finanziaria dei relativi oneri, pari ad **euro 280.290** – relativi al personale locale delle unità tecniche locali di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (UTL) (dettagliato di seguito) – e ad **euro 862.000** – altre fattispecie di lavoro flessibile relativo a varie aree geografiche (dettagliato di seguito) – per complessivi **euro 1.142.290** - è operata mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1.

Si evidenzia che gli oneri connessi alla deroga della disciplina vigente limitativa delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché delle spese per contratti a tempo determinato, inclusi nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto in esame, vengono quantificati in **euro 1.194.570** (52.280+280.290+862.000). Per la copertura degli oneri relativi all'acquisto e manutenzione di autovetture blindate ad Abuja, Caracas, Mogadiscio, Kabul, Tripoli e Sana'a, pari ad **euro 1.300.000**, la RT rinvia all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 5^[36].

³⁶ V. nota precedente.

PAESE	PERSONALE LOCALE DELLE UTL (unità tecniche locali)	
	UNITA' DI PERSONALE	COSTO COMPLESSIVO (euro)
AFGHANISTAN	24	96.340
IRAQ*	0	0
LIBANO	2	18.500
LIBIA*	0	0
MYANMAR	3	31.200
PAKISTAN	4	35.800
SOMALIA*	0	0
YEMEN*	0	0
SUD SUDAN*		0
SUDAN	10	98.450
REP.CENTRAFRICANA	0	0
TOTALE		280.290

PAESI /SETTORI DI UTILIZZO	IMPORTO (euro)	N. CONTRATTI (mesi/unità)
Libia e Paesi limitrofi	60.000	1 (12)
Afghanistan e Pakistan	160.000	5 (44)
Iraq	222.000	4 (44)
Restanti Paesi	60.000	2 (12)
Siria e Paesi limitrofi	180.000	3 (36)
Emergenze	180.000	3 (36)
Totale	862.000	18 (130)

ARTICOLO 10, commi 3, 3-bis e 4

Rinnovo del Comitato degli italiani all'estero

Normativa vigente: l'art. 1, del DL n. 67/2012 ha disposto il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) rispetto all'originaria scadenza del 31 dicembre 2012. La norma prevede che lo svolgimento delle elezioni debba avvenire entro la fine del 2014. Viene demandata ad un regolamento la definizione delle modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3. Per tali finalità la norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2014^[37]. Si evidenzia che il relativo schema di regolamento è stato sottoposto alla Camera dei deputati al prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti³⁸. Alla data della predisposizione della presente Nota il DPR non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il regolamento prevede, tra

³⁷ Alla summenzionata autorizzazione di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

³⁸ Cfr. III Commissione (parere favorevole con condizioni e osservazioni, reso in data 27 maggio 2014); V Commissione (parere favorevole reso in data 29 maggio 2014). Sul punto Cfr. Verifica delle quantificazioni n. 107, del 29 maggio 2014, relativa allo schema di DPR n. 93.

l'altro, la sostituzione dell'art. 17 del DPR n. 395/2003 che disciplina la stampa e l'invio del materiale elettorale. Il sistema di voto per corrispondenza viene sostituito con un altro che prevede la predisposizione di un sistema informatico per il rilascio delle credenziali per l'accesso al sito internet dedicato al voto e per l'espressione del voto in modalità telematica anche da remoto. I dati trasmessi sono immagazzinati a cura del Ministero degli affari esteri in una banca dati che garantisce la segretezza e l'integrità dei voti ricevuti e la continuità operativa del servizio. Viene, altresì, riformulato l'art. 18 del DPR n. 395/2003 (Modalità di espressione del voto), prevedendo l'istituzione di un seggio in ciascun ufficio consolare di prima categoria. I seggi sono dotati di una postazione informatica con interfaccia intuitiva. Si stabilisce, infine, che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nel limite della somma autorizzata (2 milioni di euro per il 2014) dall'articolo 1, comma 3, del DL n. 67/2012.

La norma novella l'articolo 1, del DL n. 67/2012³⁹, recante, tra l'altro, la disciplina generale delle operazioni di votazione e scrutinio, da effettuare anche con modalità informatiche, per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Viene, in particolare, disposta l'introduzione di nuovi commi, che prevedono quanto segue:

- a domanda dell'elettore, in deroga al codice dell'amministrazione digitale⁴⁰, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato [comma 3, lett. a)];
- fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento a cui l'art. 1, comma 1, del DL n. 67/2012, demanda la definizione delle modalità di votazione e scrutinio, le elezioni dei COMITES si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio individuate dalla legge n. 286/2003, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno 50 giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunità italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonché tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione [comma 3, lett. b)].

Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per il 2014, la spesa di **euro 6.946.878** (comma 4).

Si segnala che il testo iniziale dell'articolo è stato integrato dalle Commissioni di merito con il nuovo comma 3-bis, con il quale sono state introdotte disposizioni di carattere

³⁹ Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

⁴⁰ Di cui al D.lgs. n. 82/2005.

procedurale attinenti alla presentazione delle liste dei candidati alle elezioni dei COMITES.

Il **prospetto riepilogativo** riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica, come maggiori spese correnti, l'importo di cui al comma 4.

La **relazione tecnica** afferma che il ricorso al sistema di voto per corrispondenza per il rinnovo dei Comites comporta un onere pari ad euro 6.946.878. Ai fini della quantificazione dell'onere, la RT precisa che le voci di spesa, dipendenti dal numero dei votanti, sono state calcolate considerando il dato delle elezioni politiche 2013. In tale tornata elettorale ha votato il 32% degli aventi diritto, pari a circa 1.120.000 elettori, su un totale di oltre 3.494.000 cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto. Verosimilmente, la quota di elettori che dichiarerà di voler votare per il rinnovo dei Comites non supererà tale percentuale.

Per le altre spese strumentali, considerate forfetariamente, sono stati utilizzati i preventivi di spesa predisposti per le elezioni dei Comites del 2012, poi prorogate con il DL n. 67/2012 per mancanza di fondi, riparametrati sulla percentuale di votanti delle politiche 2013. I costi unitari sono dati medi rilevati nel corso delle precedenti consultazioni elettorali all'estero e si tiene conto delle differenze di costi esistenti nei vari Paesi esteri in cui si dovranno tenere le votazioni.

Per la campagna informativa sulle nuove modalità di voto, sarà utilizzato lo stanziamento di 2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 294, lettera a) della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), già disponibile nel bilancio del Ministero degli affari esteri, ai quali lo stanziamento di cui al presente decreto legge si aggiunge

(euro)

MAGGIORI ONERI PREVENTIVATI	
TIPOLOGIA DI SPESA	Votanti 1.120.000 circa
Spese per stampa materiale elettorale, invio e restituzione plico elettorale (*)	5.264.000
Spese per personale interinale per inserimento dati (**)	756.360
Compenso di legge per membri sezioni elettorali (***)	226.518
Spese per l'organizzazione dei seggi elettorali presso i consolati ed altre spese di gestione (****)	700.000
TOTALE:	6.946.878

(*) E' stata considerata una platea di votanti di 1.120.000 elettori e un costo unitario di circa 4,70 euro per elettore, per cui $1.120.000 \times 4,70 \text{ euro} = 5.264.000 \text{ euro}$.

(**) Considerate 99 sedi coinvolte per il rinnovo dei Comites, assumendo un costo medio di 38,2 euro all'ora ed una media di 25 giornate di digitazione (di otto ore ciascuna) per ogni sede:

- costo unitario di una giornata di digitazione = 8×38.2 euro = 305 euro

- costo giornate di digitazione per sede = 25×305 euro = 7.625 euro

- costo totale digitazione per 99 sedi interessate al voto = 99×7625 euro = 756.360 euro

(***) Compensi unitari: euro 143,06 per i presidenti di seggio; euro 122,40 per segretari e scrutatori.

Poiché, a norma dell'art. 19, comma 2, della legge 286/2003 ciascun seggio è composto da un presidente, un segretario e almeno quattro scrutatori, ne segue che ciascun seggio costa Euro $143,06 + (122,40 \times 5)$ = Euro 755,06. Moltiplicando questa somma per 300 seggi (stima prudenziale: la legge prevede un seggio ogni 5.000 elettori, ma i resti comportano costituzione di un ulteriori seggi), il totale è 226.518 euro.

(****) Le spese di gestione pari a 700.000 sono state calcolate sulla base del dato storico rilevato in occasione delle ultime elezioni politiche.